



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 338 del 26/01/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 del 26/01/2024

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: **A.U.A. n° 3/2024** adottata a favore della Ditta **Luigi Metelli S.p.A.** per l'impianto di produzione e confezionamento calcestruzzo asservito all'opera di realizzazione del raddoppio ferroviario Giampileri – Fiumefreddo: I lotto funzionale "Fiumefreddo – Taormina/Letojanni" e II lotto funzionale "Taormina – Giampileri" da realizzare in C.da Mortilla del Comune di Savoca (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007, con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008, con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina, approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene

- riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitanano n° 178 del 23.12.2020;
- VISTA** l'istanza per il rilascio dell'AUA inoltrata dalla Ditta **Luigi Metelli S.p.A.**, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 32965 del 09.09.2023, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 31388/23 del 11.09.2023, per lo scarico delle acque reflue industriali, per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13, per l'impianto di produzione e confezionamento calcestruzzo da realizzare in C.da Mortilla del Comune di Savoca (ME), asservito all'opera di realizzazione del raddoppio ferroviario Giampileri – Fiumefreddo: I lotto funzionale "Fiumefreddo – Taormina /Letojanni" e Il lotto funzionale "Taormina – Giampileri";
- VISTA** la nota dell'Autorità di Bacino Protocollo n° 23709 del 05.10.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 35363/23, con la quale si prende atto che, in relazione ai lavori del raddoppio ferroviario compresi nel tratto Giampileri-Fiumefreddo, la realizzazione dell'impianto della Ditta Luigi Metelli S.p.A. è autorizzata con Autorizzazione Idraulica Unica (A.I.U.) prot. n° 2556/2020;
- VISTE** le integrazioni documentali della Ditta pervenute tramite SUAP con nota Prot. n° 34893 del 28.09.2023, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 34190/23 del 28.09.2023;
- VISTO** il verbale n° 31cds del 16.10.2023 della Conferenza di Servizi, indetta da questo Ufficio con nota Protocollo n° 33107/23 del 21.09.2023, durante la quale l'Area Tecnica del Comune chiede chiarimenti circa le eventuali modifiche apportate al progetto esecutivo rispetto a quello esecutivo. A tal fine, su richiesta della Ditta, si decide di fissare nuova conferenza per il 27.10.2023 per la valutazione di tale problematica;
- VISTO** il verbale n° 32cds del 27.10.2023 della Conferenza di Servizi, indetta a conclusione della precedente, durante la quale, dopo ampio dibattito che ha consentito di chiarire alcuni aspetti, si decide sulla necessità di acquisire il parere endoprocedimentale ai sensi dell'art. 40 della L.R. n° 27/86 da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente in quanto la gestione dei reflui industriali avviene mediante l'utilizzo di pozzi assorbenti per lo scarico sul suolo e pertanto si invita il SUAP a trasmettere all'Autorità Regionale tutta la documentazione inerente il procedimento in corso;
- VISTA** la nota di convocazione di Conferenza di Servizi asincrona da parte di questo Ufficio, Protocollo n° 47100/23 del 14.12.2023, con la quale si comunica che si concluderà l'iter procedurale al rilascio dell'AUA richiesta solo dopo aver acquisito il parere preventivo ex art. 40 della L.R. n° 27/86 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente propedeutico al rilascio del parere allo scarico sul suolo da parte dell'Area Tecnica del Comune di Savoca (ME);
- VISTO** il parere preventivo con prescrizioni ex art. 40 della L.r. n° 27/86 per lo scarico sul suolo dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento finalizzato alla depurazione delle acque meteoriche di cui al Capo II del titolo V della Sezione II della Parte terza del D.lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii. espresso dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1 Protocollo n° 2329 del 15.01.2024, assunto in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 1750/24. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1).
- VISTO** il parere n° 28 del 23.01.2024 rilasciato dall'Ufficio Catasto emissioni in atmosfera e Controlli di questa Direzione in cui vengono riportati i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera e le prescrizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

- VISTO** il parere favorevole allo scarico sul suolo delle acque reflue, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere del Dipartimento Regionale dell’Ambiente sopra citato, rilasciato dall’Area Tecnica del Comune di Savoca (ME), trasmesso con nota Protocollo n° 382 del 17.01.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 2952/24 del 23.01.2024;
- VISTO** il parere igienico-sanitario e il N.O. acustico a condizione, rilasciato dall’Area Tecnica del Comune di Savoca (ME), a integrazione del precedente trasmesso con nota Protocollo n° 495 del 23.01.2024, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 3080/24;
- CONSIDERATO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”, approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** lo Statuto dell’Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l’art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e ss.mm.ii. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 23.01.2024.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

ADOTTARE

l’Autorizzazione Unica Ambientale n° 3/2024 a favore della Ditta **Luigi Metelli S.p.A.** ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico delle acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l’impatto acustico lett. e), derivanti dall’attività di produzione e confezionamento calcestruzzo da realizzare in C.da Mortilla del Comune di Savoca (ME), asservito all’opera di realizzazione del raddoppio ferroviario Giampileri – Fiumefreddo: I lotto funzionale “Fiumefreddo – Taormina/Letojanni” e II lotto funzionale “Taormina – Giampileri”.

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 4, All. 5, Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per scarichi sul suolo.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall’art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) eseguire semestralmente, a far data dalla notifica del presente atto, analisi chimiche del refluo (scarico acque di prima pioggia) **in occorrenza di evento meteo**, da campionarsi a valle del trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato inviando gli esiti analitici, entro 60 gg dalla data del campionamento, a questa Direzione, all’ARPA Sicilia e all’Area Tecnica del Comune di Savoca (ME). Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Ferro e Idrocarburi totali;

- b) mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
- c) garantire il destino dei prodotti della depurazione (fanghi, oli e acque di controlavaggio di filtri, ecc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi tre dal rilascio dell'AUA e/o dalla realizzazione del sistema di trattamento, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- d) procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- e) mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- f) attivare gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore in uso esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, il Gestore è tenuto a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'Area Tecnica del Comune, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione;
- g) documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento (acque di dilavamento), delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei principali raccordi idraulici e dei pozzi disperdenti;
- h) dare notizia, anticipatamente ad ogni intervento, di ogni variazione del ciclo tecnologico o della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire.
- i) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Si diffida la Ditta ad effettuare il contenimento delle emissioni diffuse con le acque provenienti dal lavaggio delle autobetoniere, che dovranno essere riutilizzate esclusivamente nel ciclo produttivo, e dall'immettere nei sistemi idrici aziendali di scarico acque o materie di scarto generate nel processo di lavorazione.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Valore Limite inquinanti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema abbattimento
IMPIANTO PRINCIPALE A			
E1,E2,E3 e E4	Silos	Polveri ⁽¹⁾ : 40	Filtro depolveratore
E5	Bilancia	Polveri ⁽¹⁾ : 40	Filtro depolveratore
E6	Miscelazione	Polveri ⁽¹⁾ : 40	Filtro depolveratore
IMPIANTO AUSILIARIO B			
E7-E8	Silos	Polveri ⁽¹⁾ : 40	Filtro depolveratore
E9	Miscelazione	Polveri ⁽¹⁾ : 40	Filtro depolveratore

1) *DARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1, lett. a, così modificato dal D.A. n° 19/Gab del 11.03.2010;*

Art. 5) Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.lgs. n° 152/06, dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio degli impianti relativi ai punti di emissione in tabella riportati, darne comunicazione all'ARPA Sicilia, a questa Direzione e all'Area Tecnica del Comune di Savoca (ME). Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio, termine per la messa a regime dell'impianto, il Gestore dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e all'ARPA Sicilia, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate nell'arco di dieci giorni, in giorni diversi, n° 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, come chiarito dal sopra citato art. 269 del D.lgs. n° 152/06.

Art. 6) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza annuale la misurazione delle emissioni con impianti a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza.

Art. 7) Il Gestore è tenuto, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non fossero disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D.lgs. 152/06 e ss .mm. ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Art. 8) Il Gestore dovrà inoltre:

1. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri) garantendo inoltre l'efficienza dei sistemi di abbattimento e annotando, su apposito registro, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione degli stessi;
2. identificare chiaramente tutti i punti di emissione con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza, e il diametro del condotto fumi al punto di prelievo;
3. dotare tutti i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in numero adeguato in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
4. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
5. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
6. adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 9) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche realizzando tutte le misure di mitigazione previste.

Ulteriori prescrizioni

Art. 10) Il Gestore dovrà informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione.

Art. 11) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indichi che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. emissioni in atmosfera: date di effettuazione dell'autocontrollo e accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento.
4. scarichi idrici: relazione di sintesi riportante la gestione del sistema di trattamento delle acque meteo, la quantità di fanghi esuberanti e/o altre scorie inviate a smaltimento e gli esiti analitici di cui all'art.3.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 12) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013.

Art. 13) Il Gestore dovrà preventivamente dare notizia all'ARPA Sicilia, all'Area Tecnica del Comune di Savoca (ME) e a questa Direzione sulla intenzione di apportare modifiche che comportino variazioni quali-quantitative alle caratteristiche delle emissioni in atmosfera, nonché in caso di trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 14) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 15) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 16) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06.

Art. 17) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 18) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data della sua notifica da parte del SUAP territorialmente competente. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 19) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente;

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 3/2024** a favore della Ditta **Luigi Metelli S.p.A.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico delle acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e), derivanti dall'attività di produzione e confezionamento calcestruzzo da realizzare in C.da Mortilla del Comune di Savoca (ME), asservito all'opera di realizzazione del raddoppio ferroviario Giampilieri – Fiumefreddo: I lotto funzionale "Fiumefreddo – Taormina/Letojanni" e II lotto funzionale "Taormina – Giampilieri".

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 19 sopra riportati;

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Savoca (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, all'Area Tecnica del Comune di Savoca (ME);

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione, presso lo stabilimento sito in C.da Mortilla del Comune di Savoca (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/90 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, li 26.01.2024

Il Dirigente Reggente
Dott. Ing. Giovanni Lentini



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 0002329 del 15/01/2024

OGGETTO: Pratica n. **00563490549-09082023-1018 - SUAP 8753 - 00563490549**
Ditta Luigi Metelli S.p.A. - Impianto di produzione e confezionamento calcestruzzo nel Comune di Savoca (ME)
Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
Parere preventivo ex art. 40 ex C.P.T.A.) L.r. 27/86 per lo scarico di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

Trasmessa solo a mezzo PEC: protocollo@pec.prov.me.it; padovano@cittametropolitana.me.it; suap.me@cert.camcom.it; comune-savoca@dgpec.it; posta@pec.luigimetellispa.com; salvatore.mezzatesta@ingpec.eu

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Savoca (ME)

Al Comune di Savoca

e, p.c.

Ditta Luigi Metelli S.p.A.

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e la parte III, titolo IV, capo II “Autorizzazione agli scarichi”;
- Visto** l’art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento competente per territorio;
- Visto** l’art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento, disponendo che “[...] le relative funzioni sono svolte dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento regionale dell’Ambiente”;
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l’art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche

tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le *altre aree*: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Visto il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;”

Vista l’istanza di A.U.A., depositata dalla ditta Luigi Metelli S.p.A. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Savoca (ME), inoltrata dallo stesso con PEC acquisita al protocollo n. 66862 del 11/09/2023 di questo Dipartimento, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l’**Impianto di produzione e confezionamento calcestruzzo**, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

Vista la nota prot. 47100/23 del 14/12/2023 (prot. DRA n. 90500 del 14/12/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina, ha indetto la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi dell’art.14-bis e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato dalla ditta nell’istanza di A.U.A., la produzione di calcestruzzo è di 100.000 m³/anno, (corrispondenti a circa 235.000 tonni/anno, con una densità del calcestruzzo di 2.350 kg/m³ – sul periodo di attività dichiarato 330 giorni/anno si ottiene una produzione giornaliera di circa 750 kg/g) e che l’attività “*Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1.500 Kg/g*” rientra nell’elenco delle attività delegate con D.P.Reg.n. 73/GRT/S.G. del 24 marzo 1997 per le quali l’autorizzazione alle emissioni è rilasciata dalle Province Regionali;

Preso atto che, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione allegata all’istanza di A.U.A.:

- le uniche acque reflue sono solo le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dal momento che le acque di lavaggio delle betoniere, fatte affluire in apposite vasche, saranno utilizzate con idonee pompe sommerse sia nel ciclo di produzione sia per alimentare l’impianto di abbattimento polveri;
- per la depurazione delle acque di dilavamento dei piazzali lo stabilimento sarà dotato di un impianto di trattamento costituito dai seguenti elementi:
 1. n. 1 scolmatore;
 2. n. 1 unità di accumulo per acque di prima pioggia, attrezzata per il sollevamento nell’arco delle 48 ore dalla cessazione dell’evento meteorico;
 3. n. 1 deoliatore con filtro a coalescenza per la separazione di oli e grassi non emulsionati;
 4. n. 1 serbatoio da interro adibito a vasca oleoassorbente;
- le acque depurate saranno convogliate in due pozzi disperdenti, di altezza pari a 3 mt e diametro di 2;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale, nel contesto del provvedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013, per l’autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’attività di “**Produzione e confezionamento calcestruzzo**”;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta **Luigi Metelli S.p.A. - Impianto di produzione e confezionamento calcestruzzo** - Comune di Savoca (ME), - Foglio 15 - part.lla Area demaniale, esprime, per quanto di propria competenza, **parere preventivo, ex art 40 della L.R. 27/1986 (ex C.P.T.A.)** per il rilascio da parte del Comune di Savoca dell'autorizzazione allo scarico sul suolo dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento finalizzato alla depurazione delle acque meteoriche, **nel rispetto dei valori limiti di emissione quali-quantitativi indicati nella Tabella 4 (Limiti di emissione per lo scarico sul suolo) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, nonché delle prescrizioni di seguito riportate:

1. Il gestore dovrà costantemente provvedere all'efficienza tecnica dell'impianto di depurazione adottando tutte le misure necessarie ed effettuando la periodica manutenzione per garantire l'osservanza dei valori limite d'emissione I valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. L'efficienza dell'impianto dovrà essere oggetto di verifica. A tal fine dovrà essere trasmessa agli organi di controllo territorialmente competenti, con frequenza almeno annuale, una relazione tecnica che, oltre all'esaustiva documentazione sul buon funzionamento del sistema, contenga l'esito delle analisi dei reflui e la loro conformità ai valori limite di emissione indicati nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Il monitoraggio periodico degli scarichi dovrà essere effettuato con frequenza semestrale e nel rispetto della normativa vigente. I risultati delle analisi dovranno essere registrati in apposito registro e conservati a disposizione degli organi di controllo.
4. Il campionamento, per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi, dovrà avvenire mediante i pozzetti di ispezione e controllo posti subito a monte dei punti di scarico ed a valle di ogni trattamento di depurazione. I pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere mantenuti sempre accessibili agli organi di controllo in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.
5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili al fine di minimizzare il rischio di inquinamento ambientale riconducibile a sostanze inquinanti quali materie prime, rifiuti, come anche oli, grassi, idrocarburi provenienti da macchinari, impianti e serbatoi presenti nello stabilimento.
6. Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sarà svolta immediatamente, a secco, con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
7. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione degli impianti di trattamento e/o depurazione delle acque reflue, al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza e per garantire l'osservanza dei limiti di cui al presente parere. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti/smaltiti in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
8. In caso di anomalie, guasti, avarie e malfunzionamenti in genere dei sistemi di trattamento e depurazione il Gestore dovrà sospendere cautelativamente lo scarico delle acque reflue e procedere al ripristino funzionale, dandone pronta comunicazione alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed al Comune di Savoca.
9. Gli organi di controllo competenti sono autorizzati a effettuare presso lo stabilimento le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico. Il gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso



Documento firmato da:
FELICIA MACALUSO
11.01.2024 13:57:00 UTC

Antonio
Patella

Firmato digitalmente
da Antonio Patella
Data: 2024.01.11
17:33:31 +01'00'

Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (m/s);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l' O_2 di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O_2) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.